



N. 800 Prot.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

*Ispettorato Generale per la laguna di Venezia, Marano e Grado
e per l'attuazione della legge per la Salvaguardia di Venezia*

-SEZIONE ANTINQUINAMENTO-



AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO REFLUI

alla ditta Arkema S.r.l. per l'esercizio di n. 1 scarico idrico di emergenza, convenzionalmente indicato con la sigla SM4, in canale di raccordo con la Darsena della Rana.

Legge 05.03.1963 n. 366 - Legge 16.04.1973 n. 171 - D.P.R. 20.09.1973 n. 962 - Legge 31.05.1995 n. 206 - D.I.M. Ambiente e Lavori Pubblici 23.04.1998 e successive modificazioni e integrazioni - D.M. 26.05.1999 - D.M. Ambiente 30.07.1999 - D.M. Ambiente 06.11.2003 n. 367 - Direttiva Ministero Ambiente e Tutela del Territorio 27.05.2004 - D.Lgs. 03.04.2006 n. 152.

PREMESSO

- che la ditta Arkema S.r.l. (già Atofina S.p.A., già ELF-ATOCHEM Italia S.r.l., già ACHETON S.r.l.) è subentrata alla ditta Enichem S.p.A. nella conduzione degli impianti AM7 e AM9 di produzione acido cianidrico e acetoncianidrina;

- che la ditta Enichem S.p.A. aveva ottenuto un disciplinare di concessione allo scarico n. 4793/84 del 23.09.1994, iscritto al registro concessioni con il n.4581 tramite Decreto n. 12629/94 del 28.10.1994 con scadenza 27.10.2006;

- che la ditta Arkema S.r.l., a seguito di contratto in data 30.8.2004 stipulato con la ditta Syndial S.p.A., ha avuto in locazione e gestione l'ex reparto AM8, ora ridenominato convenzionalmente Reparto AM8/2 ed adibito alla cristallizzazione del solfato ammonico;

CONSIDERATO

- che, ai fini dell'adeguamento degli impianti a sensi dei D.I.M. Ambiente e Lavori Pubblici 23.04.1998 (e successive modificazioni e integrazioni), D.M. 26.05.1999, D.M. Ambiente 30.07.1999, la ditta ha messo in opera un impianto di pretrattamento ossidativo dei reflui contenenti cianuri con successivo invio all'impianto di trattamento centralizzato SG31 ed altre soluzioni tese ad un miglioramento dell'efficienza e del controllo dei processi quali il potenziamento delle condizioni di reazione con eliminazione del cloro residuo e l'installazione di analizzatori in continuo per la determinazione del cloro residuo sul flusso verso SG31 e di cianuri nelle vasche di trattamento.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Art. 1 – OGGETTO. Si autorizza la ditta Arkema S.p.A. con sede legale in Rho (MI), Via Pregnana, 63 e insediamento produttivo in Porto Marghera, Via della Chimica 5, all'esercizio di n. 1 scarico



idrico di emergenza, convenzionalmente indicato con la sigla SM4, in canale di raccordo con la Darsena della Rana.

La ditta Arkema S.r.l. svolge attività di produzione di acido cianidrico e acetoncianidrina presso gli impianti di Porto Marghera denominati AM7, AM8/2 e AM9. L'acido cianidrico viene interamente utilizzato per la produzione di acetoncianidrina, la quale viene stoccata e successivamente trasferita presso lo stabilimento di Rho (MI) dove viene utilizzata per la produzione di metilmetacrilato monomero e polimero. La capacità produttiva massima è di 32400 t/a di acido cianidrico e 85600 t/a di acetoncianidrina.

Lo scarico SM4 raccoglie le acque di sfioro delle vasche di pretrattamento ossidativo dei reflui contenenti cianuri ubicate a valle della rete di fognatura acida a servizio di tutti gli impianti produttivi e a monte dell'invio all'impianto di trattamento centralizzato SG31 del sito petrolchimico. La rete di fognatura acida raccoglie sia le acque di processo che meteoriche ricadenti sugli impianti, il flusso di reflui inviati alle vasche di pretrattamento ha una portata attorno ai 100 m³/h. Lo sfioro in canale si attiva solo in condizioni di piovosità eccezionali ed è costituito da una tubazione di diametro pari a 500 mm. Sul pozzetto con stramazzo denominato P7 sono installati un livellostato e un registratore di livello per evidenziare le eventuali tracimazioni.

L'ubicazione degli scarichi e le loro caratteristiche sono precisate negli elaborati tecnici depositati presso il Magistrato alle Acque in data 11.10.2001 e successivi aggiornamenti presentati in data 01.10.2008 che formano parte integrante del presente atto. Gli elaborati tecnici presentati in data 01.10.2008 formano parte integrante dell'autorizzazione (assentita dal Magistrato alle Acque con prot. n. 443 del 11 febbraio 2009) all'esercizio di n.1 scarico idrico continuo convenzionalmente indicato con la sigla SM2.

Art. 2 - VARIAZIONI AL CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE. Nessuna variazione nell'entità e nel tipo di ciclo lavorativo, nella struttura produttiva che origina i reflui potrà essere fatta dalla ditta intestataria della presente autorizzazione senza averne data notizia al Magistrato alle Acque. Parimenti, ogni variazione nelle forme, dimensioni e nell'ubicazione della rete di scarico e di derivazione potrà essere fatta solo dopo averne data comunicazione al Magistrato alle Acque. In relazione all'entità delle variazioni richieste, il Magistrato alle Acque si riserva di procedere mediante semplice presa d'atto, integrazione ovvero revisione della presente autorizzazione.

Art. 3 - IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE. E' fatto obbligo alla ditta intestataria della presente autorizzazione di dotare lo scarico oggetto della presente autorizzazione di pozzetto di ispezione munito di portello per il prelievo dei campioni dei reflui scaricati. La quota e la posizione di detto pozzetto dovranno essere tali da consentire il prelievo di campioni rappresentativi. Lo scarico dovrà essere chiaramente contrassegnato con la sigla identificativa convenzionalmente adottata nella presente autorizzazione. Allo stesso modo, dovranno essere contrassegnati gli eventuali ulteriori punti di controllo interni di cui al successivo art. 7.

Art. 4 - LIMITI DI CONCENTRAZIONE ALLO SCARICO. Lo scarico dei reflui oggetto della presente autorizzazione dovrà avvenire senza produrre un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo ricettore. I valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti nello scarico SM4 dovranno, in ogni caso, rispettare i valori limite fissati dalla Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4 del D.M. Ambiente 30.7.1999. Il rispetto di tali valori limite non potrà in alcun caso essere conseguito mediante diluizione.



Art. 5 - TITOLARITÀ. La presente autorizzazione viene assentita esclusivamente alla ditta Arkema S.r.l. ai sensi della L. 5.3.1963, n. 366, L. 16.4.1973, n. 171, D.P.R. 20.9.1973, n. 962, L. 31.05.1995, n. 206, D.I.M. Ambiente e Lavori Pubblici 23.04.1998, D.M. 30.7.1999, D.M. Ambiente 06.11.2003, n. 367, Direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 27 maggio 2004, D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di competenza del Magistrato alle Acque, nei riguardi dei diritti che competono al Demanio Pubblico Marittimo, salvi quindi ed impreviudicati i diritti di terzi, privati cittadini od Enti.

Art. 6 - VALIDITÀ. La presente autorizzazione è valida per 4 (quattro) anni dalla data del rilascio e potrà essere rinnovata, previa richiesta e presentazione della documentazione prescritta al Magistrato alle Acque, un anno prima della scadenza.

Art. 7 - VIGILANZA E CONTROLLI. Si prescrive alla ditta intestataria di far campionare (prelievo medio-composito nell'arco di 3 ore) ed analizzare ad un laboratorio accreditato SINAL per i parametri richiesti, le acque reflue oggetto della presente autorizzazione nei seguenti punti di prelievo e con le frequenze sottoindicate:

Punto di verifica	Parametri da analizzare	Frequenza
SM4	Tutti i parametri previsti dalla Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4 del D.M. 30.7.1999	In caso di attivazione

I rapporti di prova relativi ai risultati delle analisi dovranno riportare i valori analitici ottenuti nelle singole determinazioni accompagnati dall'incertezza di misura e dal limite di rilevabilità associati ad ogni metodo analitico applicato e saranno inviati in originale alla Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque. Il Magistrato alle Acque si riserva, comunque, di prelevare e far prelevare in qualsiasi momento campioni di reflui dello scarico oggetto della presente autorizzazione al fine di eseguire le opportune analisi. Gli esiti delle analisi saranno trasmessi in originale alla Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque.

Il Magistrato alle Acque si riserva inoltre la facoltà di installare o di far installare in qualsiasi momento presso lo scarico oggetto della presente autorizzazione eventuali ulteriori dispositivi ed attrezzature automatiche per il prelievo e il monitoraggio della qualità e della quantità dei reflui scaricati. Il costo di tali attrezzature, nonché le opere necessarie per la corretta installazione e la fornitura dei servizi necessari per garantire il loro corretto funzionamento e la teletrasmissione dei dati secondo i protocolli che saranno definiti dal Magistrato alle Acque, sono a carico della ditta intestataria della presente autorizzazione. La ditta dovrà inoltre installare e rendere operanti presso tutti gli scarichi normalmente non attivi e gli scarichi di emergenza idonei dispositivi di controllo che consentano di segnalare automaticamente il periodo di attivazione degli scarichi. Presso lo scarico di emergenza SM4 la ditta ha già installato un livellostato e un registratore di livello per evidenziare eventuali tracimazioni.

La ditta intestataria dovrà dichiarare al Magistrato alle Acque, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, il quantitativo complessivo di reflui scaricati dallo scarico SM4 espresso in m³/anno.

Art. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ. E' fatto obbligo alla ditta intestataria della presente autorizzazione di mantenere espurgato il fondale lagunare in corrispondenza dello scarico dagli interramenti che si potrebbero formare a causa dell'uso e della presenza dello scarico e di smaltire i materiali di risulta secondo la normativa vigente in materia di rifiuti. La ditta si impegna a mantenere lo scarico ed i relativi impianti di depurazione e di trattamento in perfetta efficienza e cioè sempre



atti all'uso cui sono destinati. A tal fine la ditta dovrà presentare al Magistrato alle Acque, entro 3 mesi dalla data della presente autorizzazione, un piano che preveda l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati nella presente autorizzazione. Qualora si dovessero verificare temporanee anomalie nel funzionamento degli impianti di depurazione o incidenti di lavorazione con spandimenti di sostanze inquinanti e/o pericolose nelle acque lagunari la ditta è tenuta a comunicare tempestivamente l'inconveniente alla Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque (Tel. 041794443 – 041794370 - 041794376 - Telefax n. 0415286706 - 041794396).

Art. 9 - INADEMPIENZE E SANZIONI. Qualsiasi inadempienza e inosservanza in merito alla presente autorizzazione allo scarico comporterà da parte del Magistrato alle Acque l'adozione dei provvedimenti di legge oltre all'obbligo da parte della ditta di porre in atto tutti quegli interventi che, a giudizio del Magistrato alle Acque e delle altre Autorità competenti, si rendessero necessari ai fini di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge, il Magistrato alle Acque procederà, a seconda della gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità, b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica per l'ambiente, c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 10 - SPOSTAMENTO/DEMOLIZIONE OPERE. Il Magistrato alle Acque, previo preavviso, si riserva la facoltà di esigere lo spostamento o la demolizione dello scarico e la riduzione in pristino della località ogni qualvolta ciò si rendesse necessario a suo esclusivo giudizio per ragioni di pubblico interesse o per i lavori per conto dello Stato, senza che la ditta abbia perciò diritto a compensi od indennizzi di sorta.

Art. 11 - SPESE. Tutte le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione sono a carico della ditta Arkema S.r.l., che provvederà a liquidare gli importi dovuti secondo le indicazioni del Magistrato alle Acque.

Art. 12 - GARANZIE ECONOMICHE, ACCETTAZIONE CANONE DI CONCESSIONE. La ditta s'impegna fin d'ora ad accettare il canone per la concessione allo scarico dei reflui, allorché questo verrà stabilito dai competenti Uffici Finanziari. Nel frattempo, nelle more del perfezionamento della pratica di concessione, la ditta intestataria della presente autorizzazione dovrà versare presso la Banca d'Italia – Cassa Depositi e Prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia un deposito cauzionale, a garanzia dell'Amministrazione, per l'importo di € 694,28 (seicentonovantaquattro/28) ovvero provvedere alla stipula di una polizza fideiussoria per il medesimo importo, non comprensivo di imposta bolli.

Art. 13 – SOSTITUZIONE AUTORIZZAZIONI PRECEDENTI. La presente autorizzazione sostituisce ed annulla eventuali altre autorizzazioni comunque rilasciate per il medesimo scarico.

Venezia, li 25 MAR. 2009

PER ACCETTAZIONE

LA DITTA

(Firma e Timbro Legale)
Stabilimento di Porto Marghera
IL DIRETTORE
(Ing. Stefano BARBATO)

IL DIRIGENTE DELL'ISPettorATO
dott. ing. Giampaolo Mayerle

Sezione Antinquinamento
S. Polo 737
30125 – VENEZIA
Tel. 041/794370-041/794443
Fax 041/5286706
<http://www.magisacque.it>

